COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE

ORIGINALE

*****

DELIBERAZIONE del **CONSIGLIO COMUNALE**

data **13/11/2017** **n° 55**

6° oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DELLE SPONSORIZZAZIONI.

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **tredici** del mese di **novembre** alle ore **18:15** nella sala delle adunanze consiliari del Palazzo comunale, previo espletamento di tutte le formalità prescritte dalle norme vigenti, si è riunito il Consiglio comunale.
All'appello nominale risultano:

N°	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	Note
1	BALSI ALBERTO	X		
2	BERNARDIN ANDREA	X		
3	BOTTINO ANGELO	X		
4	BRUNETTI FABIOLA	X		
5	CENDACH NICOLO'	X		
6	COZZIO EMANUELE	X		
7	DONADONI PAOLO	X		
8	MARCHESINI PATRIZIA	X		
9	MARSANO CLAUDIO	X		
10	PASTINE IOLANDA	X		
11	PERUGGI LINDA	X		
12	PINAMONTI CARMELA		X	assente giustific
13	TASSARA BEATRICE	X		
	Tot.	12	01	

	COSTA Valerio - Assessore Esterno	presente	

Assume la presidenza il Sindaco, Paolo DONADONI, il quale accerta la validità dell'adunanza essendo risultato legale il numero degli intervenuti (12 su 13).
Partecipa il Segretario Generale Dr. Marco Mordacci
Svolgono le funzioni di scrutatori i Consiglieri designati:
Fabiola Brunetti - Nicolò Cendach e Andrea Bernardin

Si dà atto che subito dopo la votazione della proposta trattata al n. 2 dell'ordine del giorno i consiglieri Bernardin, Bottino, Brunetti, Marsano e Pastine hanno abbandonato l'aula. Presenti: 7
^^^^^

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione n. 31 del 31/10/2017 del Servizio "Affari Istituzionali – Contenzioso – contratti – Progetti UE" – Area di Staff 2 "Affari Istituzionali e Legali" concernente l'oggetto;

VISTO che su detta proposta sono stati richiesti ed acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D.Lgvo n. 267 del 18.8.2000, sulla stessa trascritti;

DATO ATTO che nessun consigliere chiede la parola;

Quindi il Sindaco-Presidente pone in votazione per alzata di mano la proposta di deliberazione;

Con il seguente risultato della votazione per alzata di mano, accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente:

presenti:	7
votanti:	7
astenuti:	--
voti favorevoli:	7
voti contrari:	--

DELIBERA

la proposta di deliberazione citata in premesse e riguardante:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DELLE SPONSORIZZAZIONI.

è approvata nel testo allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale e fatta propria.

COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE (GE)

AREA AREA DI STAFF 2 - Affari Istituzionali e Legali
SERVIZIO Affari Istituzionali - Contenzioso - Contratti - Progetti UE

PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N° 31 DEL 31/10/2017

5° **OGGETTO:**

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DELLE SPONSORIZZAZIONI.

Il Responsabile del Servizio

Il Sindaco

Approvato con delibera N°55 del 13/11/2017

Immediatamente eseguibile [ ] SI [X] NO

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il ricorso alle sponsorizzazioni rappresenta un'opportunità di finanziamento delle attività del Comune, permettendo di conseguire risparmi di spesa o ottenere proventi di entrata, nel perseguimento del pubblico interesse;

RITENUTO opportuno dotare questo Comune di una disciplina omogenea in materia, che consenta di inserire in un quadro organico le sponsorizzazioni dell'ente a partire dalla loro programmazione;

VISTO l'allegato schema di "Regolamento delle sponsorizzazioni", composto da 19 articoli, e dato atto che è stato sottoposto alle commissioni consiliari permanenti per gli affari istituzionali, l'organizzazione ed il personale e per gli affari finanziari e tributari nella seduta congiunta del 6/11/2017;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:
- Art. 43, L. n. 449/1997;
- Artt. 7, 42, c. 2, lett. a) e 119 del D.Lgs. n. 267/2000;
- Art. 120 D.Lgs. n. 42/2004;
- Art. 19 D.Lgs. n. 50/2016; art. 1, comma 1bis e art. 3 L. n. 241/1990;
- Art. 10 delle disposizioni sulla legge in generale (preleggi);

DELIBERA

1) di approvare il "Regolamento delle sponsorizzazioni" del Comune di Santa Margherita Ligure nel testo composto da n. 19 articoli, allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale.

PARERI

Il Dirigente/Funzionario incaricato di P.O. del AREA DI STAFF 2 - Affari Istituzionali e Legali/P.O. Affari Istituzionali - Contenzioso - Contratti - Progetti UE in ordine alla regolarità tecnica della proposta n. 31 in data 31/10/2017 dell'Affari Istituzionali - Contenzioso - Contratti - Progetti UE che precede, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, esprime parere FAVOREVOLE/~~CONTRARIO~~

Alla presente sono uniti n. 1 intercalari e n. 1 allegati per complessive n. 13 facciate utili.

Data 7/11/2017

Il Dirigente /Il ~~Funzionario inc.~~ di P.O.

[X] Il Responsabile della Ragioneria in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, esprime parere FAVOREVOLE/~~CONTRARIO~~

[ ] La proposta non assume rilevanza ai fini dell'espressione del parere di regolarità contabile.

Data 12/11/2017

Il Dirigente Responsabile

Approvato con Deliberazione del C.C. n. 55 del 13/11/2017

Regolamento delle sponsorizzazioni

Indice

Art. 1 - Oggetto e finalità

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Individuazione, programmazione e gestione delle sponsorizzazioni

Art. 4 - Diritto di rifiuto, esclusioni oggettive e soggettive

Art. 5 - Corrispettivo delle sponsorizzazioni

Art. 6 - Pagamento del corrispettivo in denaro della sponsorizzazione

Art. 7 - Esclusiva generale e commerciale

Art. 8 - Scelta dello sponsor

Art. 9 - Recepimento di proposte spontanee di potenziali sponsor

Art. 10 - Qualificazione dello sponsor

Art. 11 - Contenuti minimi del contratto di sponsorizzazione

Art. 12 - Sponsorizzazioni accessorie a contratti d'appalto

Art. 13 - Sponsorizzazione di interventi di restauro e manutenzione su beni sottoposti a tutela artistica, architettonica e culturale

Art. 14 - Affidamento del servizio di ricerca dello sponsor

Art. 15 - Aspetti contabili e fiscali

Art. 16 - Controlli

Art. 17 - Incentivazione della produttività

Art. 18 - Rinvio

Art. 19 - Entrata in vigore

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina le attività di sponsorizzazione di iniziative organizzate e gestite dal Comune, in attuazione delle disposizioni dell'art. 43 della Legge 449/1997, dell'art. 119 del D.Lgs. 267/2000, dell'art. 120 del D.Lgs. 42/2004, dell'art. 19 del D.Lgs. 50/2016, e con riferimento all'art. 1, comma 1-bis, della Legge 241/1990.

2. Il ricorso alle sponsorizzazioni costituisce un'opportunità innovativa di finanziamento delle attività del Comune ed è finalizzato a favorire il miglioramento organizzativo e l'ottenimento di proventi di entrata o risparmi di spesa nel perseguimento del pubblico interesse.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

a) per "contratto di sponsorizzazione": un contratto a prestazioni corrispettive mediante il quale una parte (sponsor) si obbliga a versare una somma di denaro, a fornire beni o servizi o ad effettuare lavori a favore dell'altra parte (sponsee) la quale le garantisce, nell'ambito di propri eventi, iniziative o progetti, la possibilità di pubblicizzare, in appositi spazi di volta in volta individuati, il nome, il marchio, l'immagine, l'attività, prodotti o servizi o simili, ovvero di distribuire prodotti o servizi a titolo promozionale, nei modi previsti dal contratto; l'obbligazione dello sponsee costituisce obbligazione di mezzi e non di risultato, pertanto essa deve intendersi adempiuta quando vi sia stata la realizzazione dell'evento, iniziativa o progetto dedotto nel contratto, indipendentemente dall'effettivo ritorno di immagine;

b) per "sponsorizzatore" o "sponsor": il soggetto che, al fine di incrementare la notorietà dei propri segni distintivi, stipula il contratto di sponsorizzazione;

c) per "sponsorizzato" o "sponsee": il soggetto che rende la prestazione di mezzi consistente nel mettere a disposizione la possibilità di pubblicizzare i segni distintivi dello sponsor nell'ambito di propri eventi, iniziative o progetti;

d) per "spazio pubblicitario": lo spazio fisico o digitale o qualsiasi altro supporto atto alla veicolazione di informazioni, messo a disposizione dello sponsor.

2. Ai fini del presente regolamento, non costituisce sponsorizzazione l'offerta al Comune, a titolo di liberalità, di somme di denaro o di altre utilità, effettuata in occasione di iniziative organizzate dal Comune stesso.

Art. 3 – Individuazione, programmazione e gestione delle sponsorizzazioni

1. Le iniziative di sponsorizzazione da offrire ai potenziali sponsor sono, di norma, individuate e programmate dalla Giunta Comunale nell'ambito del Piano Esecutivo di Gestione. Nel corso dell'anno la Giunta può altresì formulare indirizzi specifici per l'attivazione di iniziative di sponsorizzazione.

2. Possono essere individuate spese ed attività la cui realizzazione è vincolata alla conclusione di contratti di sponsorizzazione.

3. Il ricorso alle sponsorizzazioni può comunque riguardare tutti i beni ed i servizi a carico del bilancio comunale.

4. I dirigenti, nell'ambito della propria competenza, predispongono i progetti operativi delle iniziative di sponsorizzazione e adottano gli atti di gestione necessari al raggiungimento degli obiettivi amministrativi.

Art. 4 – Diritto di rifiuto, esclusioni oggettive e soggettive

1. Il Comune rifiuta qualsiasi proposta di sponsorizzazione e recede dal contratto eventualmente sottoscritto qualora:

a) ritenga che possa derivare un conflitto di interessi tra l'attività pubblica e quella dello sponsor;

b) ravvisi a propria esclusiva discrezione nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla propria immagine od alle proprie iniziative;

c) reputi la sponsorizzazione inaccettabile per motivi di pubblico interesse.

2. Sono escluse, in ogni caso, le sponsorizzazioni aventi per oggetto:

a) propaganda di natura politica, sindacale, religiosa o filosofica;

b) pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale, medicinali o cure mediche;

c) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, discriminazione, odio o minaccia.

3. Sono esclusi dai contratti di sponsorizzazione i soggetti che:

a) non sono in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art 80 D.Lgs. 50/2016;

b) si trovano in condizioni di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;

Art. 5 - Corrispettivo delle sponsorizzazioni

1. I contratti di sponsorizzazione nei quali il Comune è parte possono prevedere, a titolo di corrispettivo dovuto dallo sponsor:

a) somme di denaro;

b) forniture di beni, servizi o lavori, acquisiti o realizzati a cura e spese dello sponsor, salvo quanto previsto dall'art. 19, c. 2, del D.Lgs. 50/2016.

2. In caso di operazioni permutative, si assume quale controvalore monetario del contratto il valore di Mercato, quantificato dagli uffici comunali, della fornitura dei beni, dei servizi o dei lavori, effettuati dallo sponsor.

Art. 6 – Pagamento del corrispettivo in denaro della sponsorizzazione

1. Ove il corrispettivo della sponsorizzazione sia costituito da una somma di denaro, il pagamento avviene, di norma, almeno nella misura del 50% al momento della conclusione del contratto e nella misura restante entro la conclusione dell'iniziativa correlata, salvo diverso termine stabilito nel contratto.

Art. 7 - Esclusiva generale e commerciale

1. Il Comune può definire contratti di sponsorizzazione in esclusiva generale o commerciale ove lo ritenga opportuno per reperire maggiori risorse o per conseguire sponsorizzazioni di miglior profilo qualitativo.

2. Le ipotesi di esclusiva sono le seguenti:

a) esclusiva generale: comportante la conclusione del contratto di sponsorizzazione con un soggetto in veste di sponsor unico del Comune per un determinato periodo;

b) esclusiva commerciale: con conclusione di più contratti di sponsorizzazione con diversi sponsor, ciascuno individuato come controparte unica per una specifica iniziativa, evento, progetto, categoria merceologica o di attività.

3. Ove il Comune intenda concludere contratti di sponsorizzazione in esclusiva generale o commerciale, evidenzia la sussistenza di dette clausole in tutti gli atti preliminari alla conclusione dei contratti. Le clausole di esclusiva devono essere espressamente previste.

Art. 8 – Scelta dello sponsor

1. L'affidamento dei contratti di sponsorizzazione avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità, sulla base degli atti di programmazione approvati dall'Amministrazione Comunale.

2. L'affidamento dei contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi maggiori a 40.000,00 euro, mediante dazione di danaro o accollo del debito, o altre modalità di assunzione del pagamento dei corrispettivi dovuti, è soggetto esclusivamente alla previa pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante, per almeno trenta giorni, di apposito avviso, con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto. Trascorso il periodo di pubblicazione dell'avviso, il contratto puo' essere liberamente negoziato, purché nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato interesse, fermo restando il rispetto dell'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016.

3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo c. 4, per le sponsorizzazioni di importo inferiore a 40.000,00 euro la scelta degli sponsor avviene nel rispetto di quanto previsto dall'art. 36, c. 2, del D.Lgs. 50/2016.

4. Nel caso in cui lo sponsor intenda realizzare lavori, prestare i servizi o le forniture direttamente a sua cura e spese, resta ferma la necessità di verificare il possesso dei requisiti degli esecutori, nel rispetto dei

principi e dei limiti europei in materia e non trovano applicazione le disposizioni nazionali e regionali in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ad eccezione di quelle sulla qualificazione dei progettisti e degli esecutori. La stazione appaltante impartisce opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, all'esecuzione delle opere o forniture e alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi.

Art. 9 – Recepimento di proposte spontanee di potenziali sponsor

1. Nel caso in cui, da parte di un potenziale sponsor, pervenga al Comune una proposta spontanea di sponsorizzazione, il dirigente dell'ufficio competente valuta la rispondenza alle prescrizioni del presente regolamento e, deliberata l'opportunità e l'interesse della proposta da parte della Giunta, ove l'importo della sponsorizzazione sia superiore a 40.000,00 euro, predispone apposito avviso, da pubblicare con le modalità di cui al precedente art. 8, che preveda come importo minimo a base di selezione quello offerto dal soggetto promotore nonché il diritto di prelazione a favore dell'originario promotore ai sensi del comma 2 del presente articolo. Alla pubblicazione dell'avviso segue l'espletamento della selezione.

2. Terminata la procedura di selezione, all'originario promotore è riservato, entro un termine prestabilito, il diritto di adeguare la propria proposta a quella giudicata più conveniente dal Comune. In questo caso, il promotore originario è dichiarato aggiudicatario.

Art. 10 – Qualificazione dello sponsor

1. Lo sponsor deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

2. Qualora i lavori, i servizi e le forniture siano acquisiti o realizzati a cura dello sponsor, gli esecutori devono essere in possesso dei requisiti di qualificazione per gli esecutori dei contratti pubblici, giusto quanto stabilito dall'art. 19, c. 2, del D.Lgs. 50/2016.

Art. 11 – Contenuti minimi del contratto di sponsorizzazione

1. La sponsorizzazione viene regolata da apposito contratto nel quale, in particolare, sono almeno definiti:

a) l'oggetto del contratto;

b) gli obblighi delle parti;

c) il valore del corrispettivo della sponsorizzazione;

d) la durata del contratto;

e) le modalità di versamento della sponsorizzazione;

f) l'eventuale clausola di esclusiva generale o commerciale;

g) i controlli sull'attività dello sponsor;

h) la facoltà di recesso da parte del Comune;

i) la risoluzione del contratto per inadempimento;

j) la competenza del foro di Genova in caso di controversie;

k) la disciplina delle spese contrattuali.

2. Il contratto viene formalizzato mediante scrittura privata per gli importi superiori a 40.000,00 euro e mediante scambio di note a uso commerciale negli altri casi.

3. Nel contratto deve essere prevista la facoltà del Comune di recedere prima della scadenza, previa tempestiva e formale comunicazione allo sponsor; deve essere inoltre prevista la clausola risolutiva espressa nel caso in cui lo sponsor rechi danno all'immagine del Comune, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

Art. 12 – Sponsorizzazioni accessorie a contratti d'appalto

1. Il Comune può prevedere, nell'ambito di procedure per l'aggiudicazione di appalti di lavori, servizi o forniture, clausole inerenti sponsorizzazioni come prestazioni accessorie al contratto principale.

2. In tal caso la valutazione della sponsorizzazione deve costituire elemento con peso meramente marginale rispetto alla valutazione complessiva dell'offerta.

Art. 13 – Sponsorizzazione di interventi di restauro e manutenzione su beni sottoposti a tutela artistica, architettonica e culturale

1. Ai contratti di sponsorizzazione aventi ad oggetto interventi di restauro e manutenzione di beni immobili, mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004, si applicano, oltre alle norme previste nel presente regolamento, le disposizioni di cui agli artt. 19 e 151 del D.Lgs. 50/2016.

2. Qualora le imprese esecutrici rivestano la qualità di sponsor del Comune attraverso la realizzazione diretta di interventi di restauro e manutenzione, non potranno in nessun caso cedere ad altri soggetti il diritto di utilizzare lo spazio pubblicitario oggetto del contratto.

3. L'ufficio competente impartisce le prescrizioni opportune in ordine alla progettazione, alla direzione ed all'esecuzione dei lavori ed esercita i poteri di alta sorveglianza procedurale al fine di garantire il rispetto della normativa di settore.

4. L'unità organizzativa responsabile della procedura valuterà la necessità di sottoporre preventivamente lo schema del contratto di sponsorizzazione inerente i beni culturali sottoposti alla Soprintendenza competente in relazione alla tipologia dell'intervento, al fine di ottenere i nulla osta o gli atti di assenso normativamente richiesti, per assicurare che l'esposizione pubblicitaria sia effettuata in forme compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene.

Art. 14 - Affidamento del servizio di ricerca dello sponsor

1. Il Comune, previa valutazione di convenienza sotto il profilo organizzativo, economico e funzionale, può affidare il servizio di ricerca degli sponsor a soggetti da individuare tramite le procedure per gli appalti di servizi previste dal D.Lgs. 50/2016 e dai regolamenti comunali in materia di contratti.

Art. 15 – Aspetti contabili e fiscali

1. I corrispettivi dei contratti di sponsorizzazione sono previsti in bilancio e nel P.E.G. di norma ad inizio anno, o durante l'anno con variazione, nel rispetto dell'ordinamento finanziario e contabile. I corrispettivi costituiti da proventi di entrata sono contabilizzati tra le entrate; i corrispettivi costituiti da risparmi di spesa sono comunque contabilizzati a bilancio in entrata ed in spesa per pari importo, al fine di assicurare il rispetto del principio di integrità del bilancio e la normativa fiscale.

2. Le singole fattispecie di sponsorizzazione sono soggette alla normativa fiscale applicabile.

3. Il contratto di sponsorizzazione non esonera lo sponsor dall'obbligo di pagamento degli eventuali tributi e/o canoni inerenti le fattispecie poste in essere né è sostitutivo di tale obbligo.

4. Quando il corrispettivo del contratto di sponsorizzazione è costituito da forniture di beni o servizi o da lavori da effettuare dallo sponsor (operazioni permutative), è fatto obbligo di doppia fatturazione, ovvero di fatturazione dello sponsor al Comune del valore del bene, del servizio o del lavoro, soggetto ad IVA, e di fatturazione del Comune allo sponsor di un pari importo, soggetto ad IVA, per l'attività di sponsorizzazione.

Art. 16 - Controlli

1. L'ufficio procedente impartisce le prescrizioni opportune in ordine all'esecuzione del contratto di sponsorizzazione e vigila sul suo adempimento.

2. I contratti di sponsorizzazione sono inoltre soggetti a controlli da parte dell'ufficio individuato come competente, al fine di accertare la correttezza di quanto convenuto sia sotto il profilo normativo che per gli aspetti procedurali, tecnici, organizzativi e finanziari.

Art. 17 – Incentivazione della produttività

1. Al fine di incentivare la produttività ed il miglioramento organizzativo, nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, il fondo per il trattamento economico accessorio dei dipendenti può essere incrementato di una quota percentuale dei corrispettivi (IVA esclusa) effettivamente introitati nell'anno dal Comune per contratti di sponsorizzazione, con esclusione delle sponsorizzazioni reperite ai sensi del precedente art. 15.

Art. 18 - Rinvio

1. Per ogni aspetto che non trovi esplicita disciplina nel presente regolamento si fa rinvio alle norme di legge ed ai regolamenti comunali applicabili.

Art. 19 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore a norma di legge.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

==========

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata, ai sensi dell'art. 32 della L. 19/6/2009, n. 69, all'Albo pretorio on-line sul sito informatico del Comune in data - 5 DIC. 2017 e vi resterà per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, del T.U.E.L. approvato con D.Lgvo n. 267 del 18.8.2000.

Li, - 5 DIC. 2017

IL SEGRETARIO GENERALE

==========

ORIGINALE

==========

Divenuta esecutiva il _____ dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 3°, del T.U.E.L. approvato con D.Lgvo n. 267 del 18.8.2000

Li, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

==========

Il Segretario Generale ATTESTA che il Regolamento allegato alla presente deliberazione è entrato in vigore ed è diventato obbligatorio il _____ (16° giorno dalla pubblicazione)

Li, _____

IL SEGRETARIO GENERALE